



ALLEGATO H

**Disciplina convenzionale delle condizioni di concessione in uso
a Silk-Faw degli Immobili Comune.**

Allegato H

Disciplina convenzionale delle condizioni di concessione in uso

a Silk-Faw degli Immobili Comune.

><

Premesso che

1. in data il Concedente e il Concessionario hanno sottoscritto, unitamente ad altre Parti, Accordo di programma per l'inserimento nel Piano Operativo Comunale del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" in località Gavassa nel Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Accordo di Programma da aversi qui per trascritto e richiamato;
2. l'Accordo di Programma evidenzia il prioritario interesse pubblico sotteso all'insediamento dello stabilimento produttivo di Silk-Faw all'interno dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale Prato-Gavassa e le conseguenti ragioni che depongono nel senso della incentivazione di un intervento dallo straordinario impatto qualitativo e quantitativo sulla competitività del sistema territoriale, sulla occupazione, sullo sviluppo tecnologico e industriale rilevante per le filiere produttive provinciali e regionali;
3. la giurisprudenza contabile è univocamente orientata ad affermare che la concessione a titolo gratuito di beni in proprietà dell'ente locale è pienamente ammissibile nei casi in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello meramente economico derivante dalla percezione di un canone di concessione (così, per tutte, Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania, 21 dicembre 2016 n. 357/2016/PAR e precedenti univoci ivi richiamati);
4. sussiste primario interesse pubblico a che l'Intervento da realizzarsi da parte di Silk-Faw possa essere adeguatamente contestualizzato, sotto i profili ambientale, paesaggistico e iconico, all'interno del perimetro definito su due lati dalla Strada Statale 468 e dalla linea ferroviaria dell'Alta Velocità, perimetro all'interno del quale si collocano, in frangia rispetto al comparto "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", gli Immobili Comune;
5. gli Immobili Comune sono aree sulle quali sono stati eseguiti interventi dotazionali di mitigazione a verde da parte di RFI s.p.a. in costanza di realizzazione della linea Alta

Velocità, attribuendo loro una destinazione che è in atto ed è recepita dagli strumenti urbanistici;

6. gli oneri manutentivi inerenti gli Immobili Comune sono attualmente sostenuti dal Comune di Reggio Emilia;
7. la concessione in uso degli Immobili Comune al Concessionario consentirebbe da un lato di perseguire l'interesse pubblico di cui al precedente punto 4, dall'altro di attribuire la totalità degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili medesimi al Concessionario, con evidenti risparmi di spesa e palese miglioramento della qualità complessiva dell'ambito a verde, posto in un contesto di massima visibilità dalle principali vie di collegamento stradale e ferroviario che attraversano il territorio provinciale;
8. il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 in data 29 ottobre 2018 non disciplina la fattispecie della concessione a titolo gratuito in favore di operatori economici diversi dai soggetti di cui all'articolo 4 d.lgs. 117/2017;
9. le ragioni di interesse pubblico evidenziate, in considerazione della straordinarietà dell'Intervento, giustificano la deroga alla disciplina regolamentare e la previsione di una concessione degli Immobili Comune in assenza di percezione di un canone dal Concessionario;

**tanto premesso, tra il Comune di Reggio Emilia, quale Concedente,
e Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., quale Concessionario,
si conviene e stipula quanto segue**

Articolo H.1 - Oggetto della Concessione.

H.1.1 Costituiscono oggetto della concessione i terreni siti in località Gavassa di Reggio Emilia di seguito indicati tramite i rispettivi identificativi catastali unitariamente denominati "*Immobili Comune*" nell'Allegato C e nell'Allegato D alla Proposta di Accordo di Programma, nel seguito indicati come "*Immobili in Concessione*":

Catasto Terreni: Foglio 99 particelle 311, 313, 314, 362, 365, 378, 394, 398, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 452, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623; Foglio 100 particella 166.

Catasto Fabbricati: Foglio 99 particelle 265, 267, 269, 273, 274, 276, 391, 393, 403, 404, 448, 451.

H.1.2 Il Comune (nel seguito, anche, "*Concedente*") affida a Silk-Faw (nel seguito, anche, "*Concessionaria*"), in concessione, gli Immobili in Concessione come individuati al

precedente comma H.1.1. alle condizioni tutte di cui alla presente convenzione di concessione (nel seguito “*Convenzione*”) nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

H.1.3 Il Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta l'affidamento in Concessione alle condizioni tutte ivi indicate e, per l'effetto, si obbliga, tra il resto, a:

H.1.3.1 gestire funzionalmente gli Immobili in Concessione;

H.1.3.2 dare corso agli interventi di ripristino, di adeguamento e di manutenzione degli Immobili in Concessione;

Articolo H.2 - Durata della Concessione. Facoltà di recesso. Revoca parziale.

H.2.1 La durata della Concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula della Convenzione, Convenzione che viene stipulata entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso della avvenuta approvazione dell'Accordo di Programma mediante decreto del Presidente della Provincia. La Concessione cesserà, senza necessità di disdetta alcuna, alla scadenza del termine decennale di durata. Su richiesta del solo Concedente e a sua esclusiva discrezione, il termine finale della Concessione verrà prorogato per il periodo indicato dal medesimo Concedente, sino ad un massimo di ulteriori 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di scadenza dell'iniziale termine decennale di durata. Nel caso in cui il Concedente eserciti la concessagli facoltà di proroga del termine finale della Concessione, il Concessionario sarà obbligato a proseguire nella Concessione, alle condizioni tutte definite dalla presente Convenzione, per il periodo indicato nella comunicazione di proroga.

H.2.2 Il Concedente ha facoltà di recedere dalla Concessione e di riacquisire la disponibilità degli Immobili in Concessione, in momento antecedente la scadenza del termine finale della Concessione di cui al precedente comma H.2.1, al fine di poter utilizzare detti Immobili in Concessione per ragioni di interesse pubblico, anche tramite l'affidamento a terzi per la realizzazione di un diverso progetto che coinvolga gli Immobili in Concessione medesimi. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata dal Concedente se non decorso il termine di anni 5 (cinque) dalla data di stipula della Convenzione di Concessione. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Concedente, il Concessionario non avrà nulla a pretendere né a titolo di indennizzo né a titolo di risarcimento per lucro cessante o per danno emergente.

- H.2.3** Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla Concessione in momento antecedente la scadenza del termine finale di cui al comma H.2.1. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata dal Concessionario (o, se esercitata, non avrà effetto) se non decorso il termine di anni 5 (cinque) dalla data di stipula della Convenzione di Concessione. Nel caso intenda esercitare la facoltà di recesso, il Concessionario dovrà darne comunicazione al Concedente mediante atto scritto con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla data di decorrenza del recesso, fermo restando che, se esercitato precedentemente, il recesso non avrà efficacia prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dalla data di stipula della Convenzione di Concessione e sempre che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Concedente. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Concessionario, questi non avrà nulla a pretendere né a titolo di indennizzo, né a titolo di risarcimento, né per lucro cessante o per danno emergente, né a titolo di rimborso in relazione alle spese sostenute per ogni e qualsiasi intervento eseguito o in corso di esecuzione sugli Immobili in Concessione, rimanendo definitivamente acquisita al Concedente la proprietà e la disponibilità delle opere, degli impianti, degli interventi eseguiti, con estinzione dei diritti del Concessionario ad ogni e qualsiasi rimborso o pagamento di somme di denaro.
- H.2.4** Il Concessionario, sia nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo H.2 da parte del Concedente, sia nel caso di esercizio del diritto di revoca parziale da parte del Concedente, sia al termine del periodo di durata della Concessione, sia in ogni ipotesi di estinzione della Concessione per qualsiasi titolo o ragione, dovrà rilasciare gli Immobili in Concessione (o la parte di Immobili in Concessione per la quale sia intervenuta la revoca parziale) nella libera disponibilità del Concedente entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente, a seconda dei casi, dalla data di efficacia del recesso, dalla data di efficacia della revoca parziale, dal termine finale della Concessione, dalla data di estinzione della Concessione. In ipotesi di recesso da parte del Concessionario, il rilascio dovrà essere perfezionato entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di efficacia del recesso medesimo.
- H.2.5** La consegna degli Immobili in Concessione dal Concedente al Concessionario avrà luogo il giorno successivo alla stipula della Convenzione e verrà fatta constare tramite apposito verbale di immissione in possesso, verbale mediante il quale si formerà anche l'inventario dei beni presenti all'interno del perimetro degli Immobili in Concessione,

beni che verranno affidati al Concessionario con gli obblighi del custode. Alla scadenza della Concessione sarà redatto il verbale di rilascio degli Immobili in Concessione, con verifica della consistenza dei beni e dello stato manutentivo dell'area.

Articolo H.3 - Divieto di cessione.

H.3.1 E' vietata la cessione della Convenzione di Concessione. E' altresì vietata qualsiasi forma di ulteriore Concessione in favore di soggetti terzi rispetto al Concessionario.

H.3.2 Il Concessionario avrà facoltà di consentire a terzi l'utilizzo di tutta o di parte degli Immobili in Concessione esclusivamente per singole iniziative, manifestazioni o eventi, nel rigoroso rispetto di quanto in proposito previsto dalla Convenzione di Concessione e dagli atti tutti dalla stessa richiamati.

Articolo H.4 – Norme di sicurezza.

H.4.1 Nel corso del periodo di durata dalla Concessione il Concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro con particolare anche se non esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 2087 codice civile e dal d.lgs. 81/2008, impegnandosi ad elaborare specifici Documenti di valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 nonché al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV del medesimo d.lgs. 81/2008 nel caso in cui se ne determinino i presupposti in relazione alle attività da svolgersi sugli Immobili in Concessione.

H.4.2 Nella fase di gestione e per tutta la durata della Concessione il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee al rispetto delle norme, tempo per tempo vigenti, in materia di sicurezza, igiene, salute, prevenzione incendi e comunque al rispetto delle norme di legge imperative.

H.4.3 In particolare il Concessionario si obbliga a porre in essere tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che possano derivare danni ed infortuni agli utenti ed ai propri dipendenti per qualsiasi ragione o causa ascrivibile agli Immobili in Concessione e alle attività di prestazione di servizi eventualmente svolte su di essi.

H.4.4 In caso di pericolo per la incolumità delle persone o per la integrità degli Immobili in Concessione o dei beni in essi contenuti, il Concessionario provvederà immediatamente, a propria cura e spese, ai necessari interventi provvisori interni ed esterni, dandone comunicazione al Concedente, fino a quando il pericolo non sia stato integralmente rimosso.

H.4.5 Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di tutti gli interventi urgenti necessari o opportuni per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione dell'utilizzo degli Immobili in Concessione in totale sicurezza per le persone e per i beni.

Articolo H.5 - Garanzie e assicurazioni.

H.5.1 Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dalla presente Convenzione, una cauzione definitiva pari ad euro [redacted] ([redacted]) mediante polizza fidejussoria assicurativa n. [redacted] rilasciata da [redacted] in data [redacted] con effetto dal [redacted] e scadenza al [redacted], polizza che il Concessionario consegna in originale al Concedente contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

H.5.2 Il Concessionario ha stipulato, anteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la seguente polizza assicurativa, della quale ha esibito l'originale e ha consegnato copia al Concedente, per i danni da esecuzione e gestione (comprensiva del rischio derivante dalla assunzione degli oneri manutentivi) per un importo assicurato pari a euro [redacted] ([redacted]) in Partita 1, euro [redacted] ([redacted]) in Partita 2, euro [redacted] ([redacted]) in Partita 3, oltre a euro [redacted] ([redacted]) per responsabilità civile: Polizza n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con effetto dal _____ e scadenza al _____.

H.5.3 Il Concessionario si obbliga a consegnare al Concedente, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di stipula della presente Convenzione, copia, esibendo l'originale, delle seguenti polizze assicurative:

H.5.3.1 per danni agli Immobili in Concessione e ai beni sugli stessi insistenti arrecati dal Concessionario, da terzi, da incendio, da eventi catastrofici, da cause di forza maggiore per un massimale pari a [redacted] ([redacted]);

H.5.3.2 per responsabilità civile nei confronti di terzi, dei dipendenti e del Comune di Reggio Emilia durante tutto il periodo di durata della Convenzione, con massimali non inferiori a euro [redacted] ([redacted]) per persona e euro [redacted] ([redacted]) per sinistro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.

H.5.4 L'omessa consegna delle polizze assicurative di cui al precedente comma H.5.3 entro il termine perentorio ivi indicato integra grave inadempimento del Concessionario alle

obbligazioni assunte con la Convenzione e determinerà la risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo H.6 - Obblighi del Concessionario nei confronti dei dipendenti.

- H.6.1** Il Concessionario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, ed assicurazioni obbligatorie. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare ed a far applicare tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore o in altro CCNL avente condizioni sostanzialmente non deteriori per i lavoratori rispetto al CCNL predetto.
- H.6.2** Farà pure carico al Concessionario, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il TFR ed ogni e qualsiasi altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.
- H.6.3** Sarà, altresì, obbligo del Concessionario curare che nell'esecuzione di lavori all'interno degli Immobili in Concessione vengano adottati, dalle imprese appaltatrici, i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato e manlevato il Concedente.
- H.6.4** Il Concessionario, è obbligato ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute di lavoratori.

Articolo H.7 - Nomina del Responsabile di Concessione.

Il Concessionario, al momento dell'inizio della Concessione, dovrà nominare un Responsabile di Concessione che sarà unico referente per i rapporti con il Concedente. Dovrà altresì provvedere alla individuazione o alla nomina dei Responsabili previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo H.8 - Manutenzione ordinaria. Controlli e verifiche.

- H.8.1** Durante tutto il periodo di validità della Concessione, il Concessionario dovrà eseguire tempestivamente, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria degli Immobili in Concessione, dei manufatti su di essi insistenti, delle strutture di pertinenza, ivi comprese le dotazioni di attrezzature necessarie per assicurare la adeguata conservazione degli Immobili in Concessione, in modo da consegnare al Concedente, alla scadenza della Concessione, gli Immobili in Concessione e le strutture in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento

dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale.

H.8.2 Il Concedente, nel caso in cui ravvisi reiterati o comunque rilevanti ritardi o omissioni nella effettuazione degli interventi di controllo, verifica o manutenzione ordinaria di cui sopra, potrà diffidare il Concessionario ad effettuare i predetti interventi, assegnando allo stesso un congruo termine, non superiore comunque a giorni sessanta. Nel caso di mancata effettuazione nel termine, il Concedente, senza ulteriore avviso, provvederà ad effettuare direttamente i lavori addebitando la spesa al Concessionario.

H.8.3 Qualora il Concessionario non dovesse garantire la corretta attività di controllo, verifica e manutenzione ordinaria disciplinata dal presente articolo nei termini da esso definiti, sarà integrata causa di risoluzione della Convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo H.9 - Manutenzione straordinaria.

H.9.1 Per tutto il periodo di durata della presente Convenzione, il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria degli Immobili in Concessione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo H.9 e comunque dalla Convenzione.

H.9.2 Per la definizione di manutenzione straordinaria di beni diversi dai terreni si fa espresso richiamo a tutto quanto specificato nella Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2013 e precisamente all'Allegato "*Definizione degli interventi edilizi*", lettera b), "*interventi di manutenzione straordinaria*".

H.9.3 L'individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli Immobili in Concessione è rimessa al Concedente, di propria iniziativa o su proposta del Concessionario. Una volta individuati, gli interventi, dovranno essere progettati ed eseguiti dal Concessionario, ai sensi del sopraesteso comma H.9.1.

H.9.4 Gli oneri per la progettazione, la realizzazione e l'eventuale collaudo degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo H.9 saranno posti integralmente a carico del Concessionario.

Articolo H.10 - Diritti del Concessionario e modalità di gestione.

H.10.1 Al Concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare e gestire funzionalmente economicamente gli Immobili in Concessione per tutta la durata della Concessione.

H.10.2 La gestione sarà effettuata in conformità alla destinazione urbanistica propria dell'Ambito, nonché in conformità ad eventuali sue modifiche che dovessero intervenire nel corso del periodo di durata della Concessione.

Articolo H.11 – Titolo gratuito della Concessione.

H.11.1 In deroga al generale principio di redditività del bene pubblico e in ragione della natura e della ubicazione degli Immobili in Concessione, per le motivazioni di cui in premessa, nessun canone sarà tenuto a corrispondere il Concessionario al Concedente per la concessione disciplinata dalla Convenzione.

H.11.2 L'esonero dal pagamento del canone di concessione di cui al presente articolo H.11 troverà applicazione per l'intera durata della Concessione di cui al precedente articolo H.2.

Articolo H.12 - Impegni del Concedente.

H.12.1 Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario, senza oneri a carico del primo, per il tempestivo ottenimento di tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione e la gestione delle opere che venissero progettate sulle aree oggetto della presente Convenzione adottando, ove necessario e per quanto in suo potere, tutte le misure idonee a tal fine.

H.12.2 Il Concedente è altresì impegnato:

H.12.2.1 a consegnare al Concessionario gli Immobili in Concessione oggetto della Concessione, nello stato di fatto in cui si trovano, noto al Concessionario, liberi da qualsiasi impedimento di natura giuridica al loro utilizzo, entro il termine di inizio della Concessione;

H.12.2.2 al rispetto delle previsioni della Convenzione;

H.12.2.3 a consentire per quanto in sua facoltà la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della Concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula della Convenzione.

Articolo H.13 - Oneri ed obblighi a carico del Concessionario.

H.13.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto in essa e negli atti da essa richiamati, si obbliga:

H.13.1.1 a provvedere a tutto quanto possa occorrere per la gestione degli Immobili in Concessione, nel rispetto della Convenzione;

H.13.1.2 a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere il rilascio dei permessi, licenze, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e per la gestione di eventuali attività negli Immobili in Concessione, nonché a porre in essere tutti gli atti necessari al loro ottenimento nei confronti delle amministrazioni competenti;

H.13.1.3 a realizzare e a far realizzare gli interventi di ripristino, di manutenzione e di

adeguamento, nel pieno rispetto della normativa vigente;

H.13.1.4 a rispettare e a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e all'articolo 2087 codice civile;

H.13.1.5 a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e dei servizi affidati a terzi;

H.13.1.6 a garantire un presidio costante e attivo degli Immobili in Concessione;

H.13.1.7 a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente, di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

H.13.1.8 a garantire il costante controllo degli accessi agli Immobili in Concessione;

H.13.1.9 ad utilizzare e a far utilizzare, nella esecuzione di lavori e forniture, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;

H.13.1.10 a nominare, a propria cura e spese, il Direttore dei Lavori degli interventi;

H.13.1.11 a stipulare le polizze assicurative e a prestare le garanzie e le altre assicurazioni previste della legge e dalla Convenzione;

H.13.1.12 ad assicurare la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli Immobili in Concessione sino alla riconsegna al Concedente, nei termini previsti nella Convenzione;

H.13.1.13 a consegnare al Concedente, a titolo gratuito le opere eventualmente realizzate sugli Immobili in Concessione, alla scadenza prevista dalla presente Convenzione;

H.13.2 Il Concessionario è direttamente e integralmente responsabile, quale custode, di ogni danno che venisse arrecato agli Immobili in Concessione e a quanto insistente sugli stessi. La Concessione decade in caso di mancato risarcimento dei danni cagionati e ripristino immediato dello stato dei luoghi.

Articolo H.14 - Forza maggiore.

H.14.1 Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente l'eventuale verificarsi di un evento di Forza Maggiore che inibisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato, indicando la prevedibile durata dell'evento, dei suoi effetti nonché i rimedi che intende attivare. Il Concessionario dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue obbligazioni non

appena l'evento di Forza Maggiore sia cessato.

H.14.2 Alla ricezione della informativa di cui al comma H.14.1, il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Le parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

H.14.3 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di gestione degli Immobili in Concessione, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1463 e seguenti del codice civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Articolo H.15 - Decadenza.

H.15.1 La Concessione disciplinata dalla Convenzione si intenderà decaduta, ai sensi dell'articolo 1455 codice civile, in caso di grave inadempimento del Concessionario rispetto agli obblighi e agli oneri assunti con la sottoscrizione della medesima Convenzione.

H.15.2 La decadenza della Concessione potrà altresì essere pronunciata dal Concedente:

H.15.2.1 in caso di abbandono della gestione degli Immobili in Concessione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;

H.15.2.2 in caso di gravi irregolarità nell'esercizio e nella conduzione della gestione degli Immobili in Concessione;

H.15.2.3 in caso di inosservanza degli obblighi di ripristino, di adeguamento e di manutenzione degli Immobili in Concessione;

H.15.2.4 in caso di mancata stipula o rinnovo delle garanzie e delle assicurazioni previste dalla Convenzione;

H.15.2.5 in caso di mancato risarcimento dei danni arrecati agli Immobili in Concessione o di omesso immediato ripristino dello stato dei luoghi.

H.15.3 Anteriormente alla pronuncia della decadenza della Concessione, il Concedente notificherà al Concessionario una diffida mediante la quale indicherà un termine congruo, in relazione al tipo di inadempimento e ai tempi necessari al Concessionario, per rimuovere l'inadempimento medesimo. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alla diffida, eliminando l'inadempimento, il Concedente adotterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni altro diritto, anche risarcitorio.

Articolo H.16 - Rilascio degli Immobili in Concessione e delle strutture al termine della

Il Concedente

Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

lavori pubblici e gestione del patrimonio

(dott. Alberto Prampolini)

Il Concessionario

Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giovanni Lamorte)